

ACCORDO PER IL RINNOVO DELL'INTEGRATIVO PROVINCIALE UCEA - API

Il giorno 31 Luglio 2003 presso la sede dell'Associazione Piccole e medie Industrie della Provincia di Cremona

Tra

- l'Unione Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Cremona, U.C.E.A. rappresentata dai sigg. ing. Luciano Rossini Presidente, ing. Sante Baldrighi Vice Presidente, geom. Ivano Mosa, dott. Luciano Malaggi, dott. Marco Davò, assistiti dal sig. Faverzani Ferruccio responsabile delle relazioni industriali di API Cremona;
- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (FeNEAL-Uil) della Provincia di Cremona, rappresentata dal sig. Vito Panzarella, Segretario Provinciale, e dal Sig. Massimo Bonci;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca – Cisl) della Provincia di Cremona, rappresentata dal sig. Brignoli Luigi, Segretario Provinciale e dal sig. Toscani Mauro;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno Edilizia industrie affini ed estrattive (FILLEA-CGIL) della Provincia di Cremona, rappresentata dal Sig. Pierluigi Romagnoli, Segretario Provinciale, dal Sig. Luigi Foglio e dal Sig. Samarini Enrico;

viene stipulato

il presente Contratto Integrativo di Lavoro a valere su tutto il territorio della Provincia di Cremona per i lavoratori dipendenti dalle imprese associate all'U.C.E.A.- API Cremona che svolgono le lavorazioni previste dal CCNL 22.06.2000, sia che le stesse siano eseguite in conto proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse, comprese le imprese esercenti la produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato.

ARTICOLO 1

Le Parti contraenti in ottemperanza alle disposizioni de Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed al fine di una approfondita conoscenza del settore, dichiarano la propria disponibilità a dare concreta attuazione agli incontri periodici – con carattere semestrale – previsti in materia di informazioni globali sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione del settore stesso.

Nel Corso di tali incontri, ciascuna delle parti, nella sua autonomia e con distinte responsabilità, potrà contribuire alla ricerca dei dati e delle notizie ritenute più idonee per una equilibrata valutazione della situazione.

Resta inteso che i risultati di questo esame congiunto che riguarderà anche l'andamento degli appalti e dei subappalti saranno trasmessi alle rispettive Organizzazioni Regionali per gli incontri di tale livello.

Per quanto concerne gli appalti ed i subappalti si richiamano gli adempimenti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici previsti dal 2° comma – lettera B – dell'art.15 del CCNL relativi alle comunicazioni alla Cassa Edile ed agli Istituti assicurativi e previdenziali.

ARTICOLO 2

SCUOLE EDILI – FORMAZIONE PROFESSIONALE

In relazione al rinnovamento del ruolo dell'edilizia nella provincia di Cremona, tenuto conto delle trasformazioni in atto nella sfera produttiva, si ritiene indispensabile avviare nuovi indirizzi di formazione professionale nell'edilizia, capaci di corrispondere all'esigenza di realizzare l'inserimento di manodopera giovanile, di riqualificare lavoratori già in produzione e, nell'ambito del miglioramento delle condizioni di lavoro, di consentire l'inserimento di manodopera femminile.

Le parti si impegnano a garantire incontri periodici e preventivi, in occasione della programmazione formativa, fra l'ente Scuola e U.C.E.A..

La formazione professionale deve essere realizzata in relazione alle prospettive del settore, in rapporto al risanamento del territorio per ciò che riguarda il patrimonio edilizio esistente, i centri storici e l'edilizia prefabbricata.

I programmi di attività saranno predisposti nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.

Il contributo a carico dei datori di lavoro, previsto dall'art.93 del CCNL 22 Giugno 2000 per le scuole professionali edili viene fissato nella misura dell'1%.

Detto contributo è da computare sulla retribuzione contrattuale corrisposta ai dipendenti operai e da versare alla Cassa Edile di Cremona, unitamente alle percentuali dovute alla stessa Cassa Edile, alla quale è stata affidata temporaneamente l'esazione del contributo stesso.

Per i lavoratori studenti iscritti ai Corsi Professionali o di Studio strettamente correlati al settore edile, verranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 104 ore nel corso dell'anno per la preparazione specifica o frequenza ai corsi.

U.C.E.A.– API Cremona conferma che le imprese edili associate provvederanno ad aderire al fondo paritetico nazionale PMI CONFAPI per la Formazione Continua dei dipendenti e che, nell'ambito delle indicazioni dello stesso, individuerà in accordo con le OO.SS. CGIL-CISL-UIL gli interventi di formazione

continua da realizzare sul territorio e le relative modalità di attuazione. Ciò potrebbe avere effetti sulla formazione nel settore e gli stessi saranno preventivamente esaminati fra le Organizzazioni firmatarie.

ARTICOLO 3

COMITATO TERRITORIALE PARITETICO PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

Le parti nell'intento di dare piena attuazione a quanto previsto dall'art.89 del vigente CCNL i cui scopi vengono assunti come valori irrinunciabili di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro individuano nel CPT l'Ente attraverso il quale contribuire alla crescita di una cultura della prevenzione nel settore.

U.C.E.A. – API auspica di poter contribuire direttamente alla costruzione di detta cultura in collaborazione con tutte le Associazioni operanti nel settore.

A questo scopo le parti si impegnano ad intervenire nei confronti delle Organizzazioni Confederali API-CREMONA e CGIL-CISL-UIL, firmatarie dell'Accordo Interconfederale 16 Aprile 1996 costituente l'Organismo Paritetico Provinciale al fine di far sì che le funzioni proprie dell'OPP vengano, per il settore edile, demandate al CTP, evitando dannosi conflitti di competenze, ribadendo così la piena validità dei contenuti dell'Art.89 citato.

Le parti si incontreranno al fine di armonizzare le modalità operative.

Si conviene che le spese di funzionamento del CPT saranno garantite da un contributo a carico dei datori di lavoro, la cui riscossione è temporaneamente affidata alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona, pari allo 0,30% sulla retribuzione globale corrisposta ai dipendenti operai.

ARTICOLO 4

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)

Per le imprese o unità produttive iscritte operanti nell'ambito provinciale, all'interno delle quali non sia stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) si provvederà mediante la designazione di un incaricato che svolgerà le proprie funzioni esclusivamente con riferimento a dette imprese.

In relazione alla evoluzione del settore ed compatibilmente con l'entità delle risorse disponibili presso il fondo temporaneamente gestito presso la Cassa Edile con le modalità del successivo punto 3) il numero degli RLST verrà definito dalle OO.SS. dei lavoratori.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (di seguito denominato RLST) verrà eletto o designato dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori sulla base dei requisiti di competenza , affidabilità e professionalità. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si impegnano a fornire all'RLST designato od eletto tutti i necessari supporti formativi.

A questo scopo l'RLST dovrà obbligatoriamente partecipare almeno ad un corso formativo della durata di 80 ore gestito da Ente idoneo. Le OO.SS. dei lavoratori definiranno, nella loro totale responsabilità, le modalità organizzative di tale corso.

L'RLST dovrà svolgere esclusivamente attività inerente la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. 626/94 e garantire la non interferenza con l'attività sindacale o con iniziative incompatibili con il proprio ruolo. Le parti verificheranno il rispetto di tali impegni.

1) Modalità di designazione

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, prima della designazione formale dell'RLST, consulteranno i lavoratori occupati nelle imprese, che risulteranno sprovviste di un rappresentante interno.

La designazione sarà formalizzata con lettera congiunta dei Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del presente accordo (controfirmata dall'interessato per accettazione) indirizzata alle imprese interessate ed a U.C.E.A. – API.

L'RLST resta in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca disposta dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, su sollecitazione dei lavoratori interessati.

2) Gestione operativa

L'RLST opererà sulla base degli orientamenti stabili dalle Organizzazioni Sindacali di categoria e informerà sistematicamente le parti stipulanti ed eventualmente gli organismi interessati mediante:

- relazioni sulle visite effettuate, anche con l'ausilio di apposite schede;
- resoconti sulle situazioni di rispetto generale delle norme e sulle difficoltà incontrate;
- illustrazione delle azioni sviluppate in autonomia e/in accordo con i tecnici degli organismi territoriali;
- elenco dei suggerimenti forniti ai responsabili di impresa o unità produttiva in base a quanto previsto dall'art.19 del D.Lgs. 626/94

3) Oneri e finanziamenti

E' costituito un fondo specifico, temporaneamente presso la Cassa Edile finalizzato alla copertura dei costi per l'attività dell'RLST e per gli RLS.

Il fondo è alimentato mediante l'istituzione di un contributo dello 0,225% a carico delle imprese edili da calcolarsi sullo stesso imponibile contributivo previsto per la Cassa Edile.

Il fondo di cui sopra avrà le seguenti finalità:

- retribuire l'attività dell'RLST;

- pagare le spese collegate all'attività dell'RLST (materiale informativo, trasporto, rimborsi, coperture assicurative, ecc.);
- rimborsare le imprese, nelle quali sia eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) degli oneri derivanti dalle ore utilizzate dallo stesso, nell'ambito dei singoli dettati contrattuali, per l'espletamento dell'attività, purché le imprese stesse risultino in regola con i versamenti e gli accantonamenti presso la Cassa Edile e con quanto sia dovuto a norma di legge e di contratto per retribuzioni, contributi previdenziali, ecc.

La gestione amministrativa del fondo è temporaneamente affidata alla Cassa Edile che avrà anche il compito di verificare la correttezza contabile delle risorse impiegate.

Il contributo a carico delle imprese di cui sopra rimarrà fisso per tutta la durata del presente contratto.

ARTICOLO 5

SICUREZZA ED AMBIENTE DI LAVORO

Le parti, nel ribadire quanto previsto dall'art.88 del vigente CCNL, in merito al problema dell'ambiente di lavoro concordano quanto segue:

quando per comune previsione tra l'imprenditore e le RSU, i lavori del cantiere abbiano durata superiore a mesi 5 (cinque) l'impresa deve mettere a disposizione i seguenti locali:

- spogliatoio riscaldato durante i mesi invernali;
- refettorio riscaldato durante i mesi invernali;

I cantieri dovranno, comunque, essere dotati, indipendentemente dalla loro durata; delle strutture previste dal D. Lgs. 626/94.

Le parti ribadiscono l'importanza dell'obbligo al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, malattie professionali e igiene dell'ambiente.

Le parti ritengono che il CTP debba svolgere un'azione di educazione alla sicurezza degli addetti a tutti i livelli, come base indispensabile per un reale progresso della prevenzione degli infortuni.

Le Aziende al fine di agevolare la partecipazione dei propri dipendenti alle attività di formazione che il CTP potrà in essere, concederanno ai dipendenti stessi, compatibilmente con le esigenze tecnico – produttive di cantiere, permessi individuali concordandone le modalità con le RSU.

ARTICOLO 6

ORARIO DI LAVORO

Fermo restando quanto previsto dall'Art.5 del vigente CCNL la durata contrattuale dell'orario di lavoro viene stabilita in 40 (quaranta) ore settimanali con esclusione del sabato.

Le parti si incontreranno al fine del recepimento, ove necessario, di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 66 del 14.4.2003.

Le parti concordano, inoltre, di demandare ad accordi tra a Direzione aziendale e la R.S.U. l'eventuale fissazione di orari di lavoro elastici al fine di adeguare la prestazione lavorativa alle condizioni ed alle esigenze del cantiere.

ARTICOLO 7

FERIE

Le parti convengono che le 4 (quattro) settimane di ferie previste dall'Art.16 del CCNL 22.06.2000 saranno usufruite dagli aventi diritto con le seguenti modalità:

tre settimane consecutive nel periodo giugno-agosto ed una settimana in occasione delle festività di fine anno.

Le tre settimane di cui sopra potranno essere ridotte a due, d'accordo tra datori di lavoro e le R.S.A. o i lavoratori stessi ove queste manchino.

In questo caso la terza settimana sarà a disposizione del lavoratore che potrà goderla:

- sotto forma di giornate intere singole, con preavviso di 48 ore;
- in un'unica soluzione con preavviso di 30 giorni.

I periodi di godimento delle ferie di cui sopra dovranno essere concordati preventivamente tra il datore di lavoro e le R.S.A.,o i lavoratori stessi, ove queste manchino, entro il 30 Aprile di ogni anno, in ottemperanza al disposto del D.Lgs. n.66 del 14.04.2003.

ARTICOLO 8

CASSA EDILE

Il contributo assistenziale da versare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona viene confermato nella misura del 3,0% complessivo, di cui 0,50% a carico degli operai e 2,50% a carico dei datori di lavoro, da computarsi sull'imponibile soggetto ai contributi associativi e previdenziali.

La quota a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro ad ogni singolo periodo di paga.

Il versamento alla Cassa Edile del contributo assistenziale viene effettuato mensilmente con le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa.

Dichiarazione a verbale U.C.E.A. –A.P.I.

U.C.E.A. – API in considerazione della perdurante situazione di esclusione delle organizzazioni datoriali diverse da ANCE – Collegio Imprese Edili da processi di coinvolgimento nella gestione e nella definizione degli obiettivi degli organismi paritetici derivanti dal sistema Cassa Edile si riserva il diritto di indicare percorsi alternativi alle proprie imprese aderenti atti, comunque, a garantire ai lavoratori trattamenti economici e normativi complessivamente equivalenti a quelli oggi erogati dal sistema Cassa Edile.

ARTICOLO 9

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE – APE

In conformità a quanto disposto dall'Art.30 del CCNL 22 Giugno 2000 il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi alla disciplina dell'anzianità professionale edile è fissato al 4,70% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'Art.25 del CCNL citato per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico delle festività nazionali ed infrasettimanali di cui al punto 3 dell'Art.18 del CCNL e deve essere versato a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona, alla quale sono affidati, temporaneamente, in gestione speciale, tutti i compiti previsti dal regolamento di attuazione dell'Art.30 del CCNL 22 Giugno 2000.

Le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio sono temporaneamente affidate alla Cassa Edile, come previsto dall'allegato C del CCNL citato.

ARTICOLO 10

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE STRAORDINARIA- APES

Considerato che la prestazione dell'APE Straordinaria cesserà definitivamente al 31.12.2003, valutate le previsioni riguardanti il Fondo apposito, si conviene di ridurre, a far tempo dal 1° Gennaio 2003, allo 0,50% il contributo a carico dei datori di lavoro a copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'Anzianità Professionale Edile Straordinaria e di abolire il suddetto contributo a far tempo dal 1° Gennaio 2004, salvo migliori previsioni relative al Fondo stesso.

ARTICOLO 11

DIRITTI SINDACALI

Fermo restando quanto previsto dall'Art.101 del CCNL 22 Giugno 2000 circa il diritto degli operai alla partecipazione alle assemblee retribuite indette dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori, oltre al diritto di 10 ore all'anno per i dipendenti da imprese superiori alle 15 unità e di 8 ore annue per i dipendenti da aziende dalle 5 alle 15 unità, anche per i dipendenti da aziende inferiori ai 5 è previsto il diritto di 5 ore annue di assemblea retribuita.

Inoltre i permessi retribuiti per i membri dei comitati Direttivi delle Federazioni dei Sindacati Provinciali, di cui al punto B) dell'Art.102 del CCNL 22 Giugno 2000 potranno essere cumulati annualmente nell'ambito delle 96 ore annue.

Le parti convengono di addivenire nel periodo di vigenza del presente contratto integrativo provinciale alla mutualizzazione della retribuzione dei permessi sindacali, per la cui effettiva applicazione si impegnano alla realizzazione del relativo regolamento.

ARTICOLO 12

CATEGORIE – QUALIFICHE

Le categorie e le qualifiche dei lavoratori del settore edile sono determinate secondo i criteri previsti dall'art.78 del CCNL 22 giugno 2000. Alla declaratoria del 4° livello viene aggiunta la seguente:

- operaio di cui al 3° livello in grado di svolgere in modo polivalente in completa autonomia tutti i lavori inerenti all'industria edilizia e con particolare capacità.

Inoltre sono inquadrati al 3° livello (operaio specializzato) i conducenti di autobetoniere, autogrù, autoarticolati e autocarri con portata superiore a 80 quintali.

Sono inquadrati nel 3° livello gli operai del 2° livello adibiti anche a svolgere alcune delle attività inerenti ad opere edili normalmente affidate ad operai del 3° livello.

I lavoratori assunti per la prima volta nel settore durante il primo anno di rapporto di lavoro devono frequentare un corso di formazione professionale presso la Scuola Edile.

ARTICOLO 13

LAVORO TEMPORANEO

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.96 del CCNL 22 Giugno 2000 ed in relazione alle previsioni dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/1997 e dell'art. 64, comma 1, lettera a) della legge n. 488/1999 il ricorso al lavoro

temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 2, della legge n. 196/1997, è consentito nelle seguenti ipotesi:

- punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;
- esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
- impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;
- impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
- sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione.

Il ricorso al lavoro temporaneo è vietato nelle ipotesi individuate dall'art. 1, comma 4, della legge n. 196/1997, come modificato dall'art. 64, comma 1, lettera b) della legge n. 488/1999, nelle ipotesi di cui al D.M. 31 maggio 1999 e con riguardo agli addetti a:

- lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
- lavori subacquei con respiratori;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 non può superare, mediamente nell'anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro temporaneo, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa edile e degli altri Organismi paritetici di settore.

DICHIARAZIONE A VERBALE

In base alle citate disposizioni contenute nelle leggi n. 196/1997 e n. 488/1999 le parti si danno atto che la disciplina del lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/1997, per la categoria degli operai ha carattere sperimentale.

Tale sperimentazione ha luogo a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto. Entro la data del 31 dicembre 2003 le parti incontreranno le imprese di lavoro temporaneo convenzionate con API – Cremona per definire le modalità organizzative della sperimentazione.

Le parti si danno atto che il lavoro temporaneo rappresenta un importante strumento nella ricerca e nell'impiego regolare di lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessità di realizzare un accordo che stabilisca:

- le procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di lavoro temporaneo e il sistema paritetico di formazione professionale di settore ai fini degli interventi formativi di cui all'art. 5, legge n. 196/1997 e successive modificazioni;
- le modalità e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure professionali che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di cui al presente articolo.

Le parti ritengono, ai fini dell'operatività della disciplina convenuta, l'applicazione della contrattazione collettiva dell'edilizia elemento vincolante della disciplina medesima.

ARTICOLO 14

APPRENDISTATO

Le parti convengono a parziale modifica di quanto previsto dall'art.94 del CCNL 22 Giugno 2000 sull'applicazione dei seguenti scaglioni economici per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista, ma già in possesso di attestato di partecipazione ai corsi professionali della Scuola Edile o Ente equivalente:

1° semestre	75%
2° semestre	80%
3° semestre	85%
4° semestre	90%

della retribuzione calcolata su minimo di paga, indennità di contingenza ed elemento economico territoriale spettante alla categoria degli operai qualificati. I lavoratori che seguiranno tale percorso formativo dopo un anno di permanenza nella categoria operaio qualificato (2° livello) acquisiranno la qualifica di operaio specializzato (3° livello).

ARTICOLO 15

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE GRATIFICA NATALIZIA, RIPOSI ANNUI

La misura percentuale per corrispondere agli operai il trattamento economico per: ferie, gratifica natalizia e riposi annui è stabilita nella misura del 23,45% da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: paga + indennità territoriale di settore e indennità integrativa + indennità di contingenza + elemento economico territoriale + E.D.R.

La suddetta percentuale complessiva del 23,45% risulta così composta:

- gratifica natalizia	10,00%
- ferie	8,50%
- riposi annui	4,95%

Il criterio convenzionale per l'accantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, delle maggiorazioni per ferie e gratifica natalizia è il seguente:

1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi.

L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla retribuzione diretta così come definita al primo comma del presente articolo e dalla maggiorazione di cui al 2° comma.

Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel seguente modo:

- per le giornate di carenza INPS e INAIL	18,5%
- dal 4° giorno di malattia in poi	18,5%
- dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale	5,6%
- dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi	3,6%

2) Accantonamento netto presso la Cassa Edile

L'importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,2% computato sulla stessa retribuzione lorda di cui sopra.

Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:

- per le giornate di carenza INPS e INAIL 14,2%
- dal 4° giorno di malattia in poi 14,2%
- dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale 5,7%
- dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi 3,6%

Le suddette percentuali devono computarsi sulla base dell'orario normale di lavoro di cui al precedente art. 6 (40 ore settimanali) durante l'assenza dell'operaio.

Gli importi delle percentuali di cui ai commi precedenti devono essere accantonati presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona con versamenti bimestrali posticipati, secondo le modalità stabilite dalla stessa Cassa Edile.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti e accantonate presso la Cassa Edile in appositi conti individuali, deve essere fatto in occasione:

- del Ferragosto per le somme accantonate dal mese di ottobre al mese marzo;
- del S. Natale per le somme accantonate dal mese di aprile al mese di settembre.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate, potrà aver luogo solo nei casi previsti dallo Statuto e Regolamento della Cassa Edile.

ARTICOLO 16

SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL LAVORO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del C.C.N.L. 22 giugno 2000, nonché dalla legge 6 Agosto 1975 n. 427, le imprese sono tenute, qualora ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia, a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione dell'integrazione salariale facendo ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.

Le imprese provvederanno ad anticipare al saldo del periodo di paga nel quale si è verificata la sospensione o riduzione di orario, la liquidazione delle somme spettanti ai lavoratori loro dipendenti a titolo di integrazione guadagni.

Tali anticipazioni verranno corrisposte indipendentemente dal fatto che la sospensione sia parziale o totale in una misura comunque non superiore al corrispettivo di 24 ore settimanali di salario integrato ed avranno il carattere di acconti sui salari, qualora, per motivi non imputabili al datore di lavoro, la domanda di integrazione venisse respinta.

L'impresa invece corrisponderà direttamente l'importo completo della Cassa Integrazione Guadagni qualora sia responsabile della mancata presentazione della domanda quando dovesse essere respinta per errori, inadempienze imputabili all'impresa stessa.

Dichiarazione a verbale

In tutti i casi di eventi metereologici (pioggia, neve, gelo etc. ...) per i quali l'impresa è tenuta, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, a presentare domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali, l'operaio è obbligato a presentarsi sul luogo di lavoro, salvo che non sia stato espressamente esonerato dal proprio datore di lavoro o da un suo rappresentante.

ARTICOLO 17

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con decorrenza dal 1° Luglio 1974 agli operai impiegati nei lavori di bitumazione (bitumatura) ed asfaltatura, intendendosi come tali gli addetti allo spandimento a spruzzo di materiali bitumosi o catramosi (spanditori, posatori ed asfaltisti) nonché agli addetti agli impianti di preparazione di conglomerati bitumosi, verrà corrisposta una indennità pari al 20% da calcolarsi sugli elementi della paga globale di fatto, escluso l'accantonamento delle percentuali per ferie, gratifica natalizia e riposi annui alla Cassa Edile.

L'indennità in oggetto verrà corrisposta soltanto per le ore effettivamente prestate per le attività sopraddette.

La stessa maggiorazione verrà corrisposta anche agli operai dipendenti da imprese che operano nel settore delle costruzioni, fuori dai centri abitati, di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

ARTICOLO 18

TRASFERITA

Con riferimento all'art. 22 del C.C.N.L. 22 giugno 2000 l'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, situato oltre i 5 (cinque) km. misurati partendo dalla Sede dell'impresa, intendendo per tale l'abituale punto di ritrovo dei lavoratori, ha diritto a percepire un'indennità giornaliera, oltre al rimborso delle spese di viaggio, a partire dal primo chilometro, qualora l'impresa non provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Detta indennità è fissata nelle seguenti misure:

da 5	a	15km.	13%
da 15	a	30 km.	16%
da 30	a	40 km.	17%
da 40	a	50 km.	19%
da 50	a	70 km.	22%
da 70	a	90 km.	27%

Le maggiorazioni percentuali suddette vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 22 Giugno 2000. e corrisposte per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Le distanze delle varie fasce di percorrenza dovranno essere misurate partendo dalla Sede dell'impresa, intendendo per tale l'abituale punto di ritrovo dei lavoratori.

Le parti a conferma di quanto indicato dal 5° comma dell'art. 22 del CCNL 22 Giugno 2000 convengono che la indennità di trasferta non compete quando l'operaio venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'effettivo vantaggio deve intendersi attuato qualora il dipendente venga comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto il quale sia ubicato nel raggio di 5 km dal Comune di effettiva dimora.

Ferma restando l'attuale regolamentazione dell' indennità di trasferta le parti concordano che con accordo a livello aziendale in relazione alle caratteristiche tipiche della prestazione richiesta agli operai l'azienda potrà provvedere al pagamento del pasto.

In tale circostanza verrà assorbita integralmente l'indennità sostitutiva di mensa e agli operai verrà riconosciuta l'indennità di trasferta nelle seguenti misure:

da 5	a	15km.	2%
da 15	a	30 km.	3%
da 30	a	40 km.	4%
da 40	a	50 km.	6%
da 50	a	70 km.	8%
da 70	a	90 km.	12%

Ai i lavoratori conducenti di mezzi adibiti al trasporto del personale e materiale, in caso di pagamento dell'indennità sostitutiva di mensa, verrà riconosciuta l'indennità di trasferta nelle seguenti misure:

da 5	a	15km.	13%
da 15	a	30 km.	17%
da 30	a	40 km.	21%
da 40	a	50 km.	25%
da 50	a	70 km.	29%
da 70	a	90 km.	35%

Ai lavoratori di cui al comma precedente, in caso di pagamento del pasto da parte dell'azienda, verrà riconosciuta l'indennità di trasferta nelle seguenti misure:

da 5	a	15km.	4%
da 15	a	30 km.	9%
da 30	a	40 km.	13%
da 40	a	50 km.	19%
da 50	a	70 km.	24%
da 70	a	90 km.	29%

Nota a verbale

L'interpretazione del concetto di vantaggio ai fini del pagamento dell' indennità di trasferta avrà decorrenza dal 1° giugno 1999.

Le parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente accordo viene superato il concetto di tempo di percorrenza di cui all'accordo integrativo 22.Luglio 1998.

ARTICOLO 19 INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

L'importo dell'indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati sono stati congelati ai valori in vigore al 28 Luglio 1998.

Gli importi sono i seguenti :

OPERAI

Operaio 4° Livello	€. 0,70
Operaio Specializzato	€. 0,65
Operaio Qualificato	€. 0,59
Operaio Comune	€. 0,52

IMPIEGATI

Impiegato 7° Livello	€. 160,62
Impiegato 6° Livello	€. 150,55
Impiegato 5° Livello	€. 124,21
Impiegato 4° Livello	€. 109,75
Impiegato 3° Livello	€. 99,93
Impiegato 2° Livello	€. 89,61
Impiegato 1° Livello	€. 75,92

ARTICOLO 20

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

L'indennità sostitutiva di mensa per gli operai verrà erogata a far tempo dal 1.1.2003 nelle seguenti misure:

Operaio 4° Livello	€. 5,29
Operaio 3° Livello	€. 5,08
Operaio 2° Livello	€. 4,77
Operaio 1° Livello	€. 4,72

Per gli impiegati la stessa viene fissata in:

€. 3,87 giornaliera dal 1.1.2003
€. 4,13 giornaliera dal 1.1.2004
€. 4,65 giornaliera dal 1.1.2005.

Detta indennità verrà corrisposta per le giornate di effettiva presenza al lavoro, con un minimo di 4 ore lavorative.

Sull'importo dell'indennità sostitutiva di mensa non va computata la percentuale dell'accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, prevista dall'art. 19 del C.C.N.L. 22 Giugno 2000 per gli operai.

L'indennità in parola non è dovuta al dipendente al quale vengono rimborsate le spese per il vitto.

ARTICOLO 21

PREMIO DI PROFESSIONALITÀ

Le parti confermano che a far tempo dal 1 Agosto 1998 il premio di professionalità ha cessato di maturare.

ARTICOLO 22

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

Le parti concordano di istituire l'elemento economico territoriale di cui all'art. 40, comma 2, lett. D del C.C.N.L. 22 Giugno 2000 per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini, nella misura dell'11% a far tempo dal 1.1.2003, del 14% a far tempo dal 1.12.2003; 17% a far tempo dal 1.1.2004 dei minimi di paga base e di stipendio in vigore all' 31.12.2002.

La regolamentazione di tale istituto è contenuta nell'allegato A del presente accordo di cui fa parte integrante.

ARTICOLO 23

INDUMENTI DI LAVORO

Al fine di migliorare le condizioni di igiene e sicurezza per i lavoratori, le parti concordano la distribuzione degli indumenti di lavoro, temporaneamente, da parte della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona compatibilmente con le disponibilità del Fondo costituito presso il medesimo Ente e sulla base di criteri ed indicazioni, temporaneamente, definiti dal Comitato di Gestione dell'Ente medesimo.

Il Fondo sarà alimentato mediante l'istituzione di un **contributo massimo dello 0,50%** a carico delle imprese iscritte alla Cassa Edile, con decorrenza 1° Gennaio 2003, da computarsi sulla retribuzione denunciata agli effetti del calcolo delle percentuali per gratifica natalizia e ferie.

Detto contributo deve essere, temporaneamente versato alla Cassa Edile unitamente agli altri contributi dovuti al medesimo Ente.

Il lavoratore in servizio è tenuto ad utilizzare gli indumenti di lavoro.

NOTA A VERBALE

Le parti si danno atto che, ai sensi del quinto comma, lettera d) del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

ARTICOLO 24

FESTIVITA'

Le parti, a parziale modifica dell'art. 18 regolamentazione per gli operai e dell'art. 60 regolamentazione per gli impiegati del C.C.N.L. 22 Giugno 2002 stabiliscono di considerare festivo il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l'impresa.

ARTICOLO 25

FONDO FALLIMENTO

Le parti convengono di costituire ,temporaneamente presso la Cassa Edile, dal 1° Gennaio 2003 un Fondo autonomo al fine di riconoscere ai lavoratori dipendenti da imprese fallite, il pagamento dell'Ape ordinaria, totalmente finanziato da un contributo a carico dei lavoratori nella misura dello 0,10% della retribuzione denunciata agli effetti del calcolo delle percentuali per gratifica natalizia e ferie.

Detto contributo sarà trattenuto dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga unitamente ai contributi dovuti alla Cassa Edile dal lavoratore.

Si conviene inoltre che, a partire dal 1° Gennaio 2003, il Fondo stesso si farà carico del riconoscimento dell'Ape ordinaria.

Dal 1° Gennaio 2004 in aggiunta a quanto sopra, verranno riconosciuti anche i relativi accantonamenti.

Le suddette prestazioni saranno erogate entro i limiti di capienza del Fondo stesso.

ARTICOLO 26

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le parti convengono di dare corso, con apposito accordo, anche in considerazione del venir meno del contributo APES, alla costituzione di un fondo per la mutualizzazione delle quote a carico delle imprese per effetto dell'adesione volontaria dei lavoratori al sistema di previdenza complementare

costituito in attuazione dei dispositivi contrattuali nazionali (Art.90 del CCNL 22 Giugno 2000 e successive definizioni).

ARTICOLO 27

CONTROVERSIE

Fermo restando la possibilità di accordo tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto le controversie individuali e collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte, possibilmente in prima istanza, tra la Direzione e le rappresentanze aziendali e in difetto di accordo con le procedure previste dall'Accordo CGIL-CISL-UIL e API - Cremona del 18.02.2002 in materia di conciliazione e arbitrato. Le controversie collettive sulle applicazioni del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni Sindacali Territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni Sindacali congiuntamente stipulanti ed all'ANIEM - CONFAPI.

ARTICOLO 28

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Integrativo Provinciale è valido per tutto il territorio della provincia di Cremona a decorrere dal 1° Gennaio 2003, salvo le diverse decorrenze previste dagli articoli precedenti ed avrà durata sino al 31.12.2005, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

ALLEGATO A

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

Visto l'art.2 della legge 23.5.1997 n. 135

tenuto conto degli accordi sottoscritti dall'ANIEM e dalle Organizzazioni Nazionali di Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL in data 23 Aprile 1997, nonché della lettera del Ministero del Lavoro datata 8 ottobre 1997 e delle istruzioni contenute nella Circolare INPS del 6 novembre 1995, n. 213 e del messaggio INPS N. 21760 del 2/6/1998

ritenuto, in relazione a quanto precede, che la determinazione degli incrementi di secondo livello debba essere correlata agli andamenti del settore nel territorio, ai suoi risultati e alla conseguente produttività conseguita

l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dell'art. 12 del C.C.N.L.22 Giugno 2000 e dalla L. 135/97.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dagli art. 25 punto 3 e art. 45 del CCNL 20 Giugno 2000 - le parti sottoscritte si riferiscono all'andamento e ai risultati a livello territoriale della Provincia di Cremona, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero dipendenti iscritti in Cassa Edile (media degli ultimi tre anni) ;
- numero imprese iscritte in Cassa Edile (media degli ultimi tre anni) ;
- ore medie pro-capite (media degli ultimi tre anni) ;
- ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro.

Nella valutazione relativa al 4° indicatore si terrà conto delle ore di CIG richieste in rapporto al totale delle ore lavorate nel settore e dei dipendenti interessati in rapporto al totale dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile. Di fondamentale importanza per la valutazione dell'indicatore è l'esito finale della CIG in relazione ai livelli occupazionali.

Le parti convengono che, qualora la somma dei 4 parametri registri andamenti positivi, verranno erogate le somme previste all'art. 18 del presente accordo.

Nel caso di passaggio di categoria da parte del lavoratore nel corso dell'anno di riferimento, verrà erogato l'importo dell' E.E.T. afferente l'ultima categoria di appartenenza.

INDICATORI

Riferimento 3°livello

Primo indicatore : n°dipendenti iscritti alla Cassa Edile			
	orario	mensile	Peso percentuale 30%
Oltre 3.200	0,15	26,96	Valore base + 25%
Da 3.001 a 3.300	0,13	23,72	Valore base + 10%
Da 2.500 a 3.000	0,12	21,57	Valore base
Da 2.200 a 2.499	0,11	19,41	Valore base – 10%
Meno di 2.200	0,09	16,18	Valore base – 25%

Secondo indicatore: n° imprese iscritte alla Cassa Edile			
	orario	mensile	Peso percentuale 30%
Oltre 800	0,15	26,96	Valore base + 25%
Da 751 a 800	0,13	23,72	Valore base + 10%
Da 550 a 750	0,12	21,57	Valore base
Da 500 a 549	0,11	19,41	Valore base – 10%
Meno di 500	0,09	16,18	Valore base – 25%

Terzo indicatore: ore medie pro-capite			
	Orario	mensile	Peso percentuale 30%
Oltre 1.351	0,13	23,72	Valore base + 10%
Da 951 a 1.350	0,12	21,57	Valore base
Meno di 950	0,11	19,41	Valore base – 10%

Quarto indicatore: ore cassa integrazione per mancanza di lavoro			
	Orario	mensile	Peso percentuale 10%
Meno di 3.200	0,05	8,99	Valore base + 25%
Da 4.199 a 3.200	0,05	7,90	Valore base + 10%
Da 4.200 a 6.200	0,04	7,19	Valore base
Da 6.201 a 8.200	0,03	6,47	Valore base – 10%
Oltre 8.200	0,03	5,39	Valore base – 25%

Letto confermato e sottoscritto

U.C.E.A.- A.P.I.

F.I.L.L.E.A. - CGIL

F.I.L.C.A.- CISL

Fe.N.E.A.L. - UIL